

**STATUTO**  
**MUTAMENTI - PSICOLOGIA E SALUTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita con sede in Loreto, Via Brece n.131/F l'associazione di promozione sociale denominata "MUTAMENTI - PSICOLOGIA E SALUTE - APS", di seguito detta associazione.

**Art. 2 - Finalità**

1. L'associazione nasce come unione spontanea di professionisti Psicologi e Psicoterapeuti.

L'associazione ha carattere volontario, durata illimitata, non ha scopo di lucro, neanche in forma indiretta, e persegue esclusivamente le seguenti finalità di promozione sociale: l'educazione, la prevenzione, la cura e lo sviluppo del potenziale umano attraverso la diffusione di una cultura della salute e del benessere psicologico sia dei singoli individui che a livello di famiglia, società, gruppi e organizzazioni; l'offerta di una prospettiva di salute e di cura di sé in senso globale (psicologica, fisica, sociale e culturale) attraverso strumenti psicologici, psico-corporei, transpersonali e integrando pratiche affini come le discipline corporee, olistiche e bio-naturali.

L'associazione si ispira alla carta di Ottawa per la promozione della salute, definita altresì: "Una risorsa per la vita quotidiana, non l'obiettivo del vivere; un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. La salute si raggiunge allorché gli individui sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse in modo da soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e materiali). Salute e malattia non sono pertanto condizioni che si escludono a vicenda, bensì punti terminali di una comune continuità."

A tal fine l'Associazione potrà:

- Gestire e organizzare il centro "Psicologia e Salute" sede e centro operativo dell'associazione, nonché altre sezioni e sedi secondarie che potranno essere istituite in Italia e all'Estero .
- Promuovere il benessere globale delle persone di qualsiasi fascia d'età (infanzia, adolescenza, età adulta e senile) attraverso servizi di diagnosi, terapia e sostegno, che coinvolgono il singolo, la famiglia e gruppi
- Offrire attività consultoriale alla salute psico-fisica e sociale al singolo e alla famiglia, atte ad indirizzare l'utenza verso percorsi di terapia, cura, sostegno e sviluppo del proprio potenziale personale e di gruppo.
- Dare la possibilità a individui con un reddito basso di intraprendere un percorso psicologico e psicoterapeutico
- Promuovere comportamenti e atteggiamenti positivi per sé, per gli altri (famiglia, gruppo, società) e per l'ambiente, valorizzando il ruolo di ogni singolo individuo
- Essere motore di informazione, riflessione e di sviluppo del benessere e del potenziale umano attraverso progetti, conferenze informative, seminari, workshop
- Prevenire il manifestarsi o l'acuirsi di situazioni critiche sia a livello fisico che psicologico, con attività di consultazione e di tipo esperienziale
- Offrire corsi di formazione e aggiornamento per psicoterapeuti, psicologi e professionisti nel campo socio-sanitario ed educativo
- Offrire e promuovere attività ludico-ricreative
- Promuovere e indirizzare iniziative di ricerca e sperimentazione scientifica nelle discipline attinenti la Psicologia e la salute, a livello individuale, di gruppo e istituzionale, rivolte ai seguenti campi: formazione, insegnamento, prevenzione, intervento all'infanzia, preparazione al parto e nascita, interventi consultoriali e istituzionali, ristrutturazione delle dinamiche aziendali, intervento all'interno delle istituzioni
- Stringere collaborazioni con professionisti psicologi, psicoterapeuti, medici, operatori delle discipline della salute e del benessere (pedagogisti, logopedisti, fisioterapisti, masso-fisioterapisti, osteopati, massaggiatori, ostetriche, naturopati, counselor, operatori olistici) e altri enti e associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei fini dell'associazione.
- Stipulare accordi con enti pubblici e strutture private per il perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione, sempre mantenendo la più completa indipendenza;

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 3 – Soci**

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide

in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

#### **Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

#### **Art. 5 - Organi**

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

#### **Art. 6 - Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail), ovvero avviso di affissione nel locale della sede sociale.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 gg dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 7 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di sette membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12gg dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20gg dalla convocazione

5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

#### **Art. 8 - Presidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente del Consiglio più anziano di età.

#### **Art. 9 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

#### **Art. 10 - Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  - è a capo del personale.

#### **Art. 11 - Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 gg dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di competenza il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 12 - Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 13 - Risorse economiche**

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Quota sociale**

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è intrasmissibile.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 15 - Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario annuale; da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

5. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**Art. 16 - Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 17 - Scioglimento**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di scioglimento l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni analoghe.

**Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Loreto, 18/04/2018